

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 2
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	" 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	" 3
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	" 7
<i>In sede referente</i>	" 9
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	" 9
<i>In sede legislativa</i>	" 10
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede consultiva</i>	" 13
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	" 17
<i>In sede referente</i>	" 19
<i>Comitato pareri</i>	" 19
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 22
<i>In sede referente</i>	" 23
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	" 24
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	" 26

INDUSTRIA (XII):

Indagine conoscitiva sulle fonti di energia Pag. 27

IGIENE E SANITÀ (XIV):

In sede legislativa " 27
In sede referente " 29

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

" 29

CONVOCAZIONI:

Giovedì 28 febbraio 1974

<i>Commissioni riunite (IX e X)</i>	" 30
<i>Affari costituzionali (I)</i>	" 30
<i>Affari esteri (III)</i>	" 30
<i>Giustizia (IV)</i>	" 30
<i>Istruzione (VIII)</i>	" 31
<i>Trasporti (X)</i>	" 32
<i>Industria (XII)</i>	" 32
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	" 32
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	" 33
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i>	" 34

Venerdì 1° marzo 1974

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	" 34
--	------

Mercoledì 6 marzo 1974

<i>Difesa (VII)</i>	" 34
-------------------------------	------

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 12. — *Presidenza del Presidente GIOMO.*

Seguito della verifica dei poteri per il collegio XIII (Parma).

La Giunta ascolta la relazione svolta dal deputato Nahoum a nome dell'apposito Comitato di revisione e delibera, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del regolamento della Camera dei deputati, di notificare alle parti interessate le proposte formulate dal relatore Nahoum, prima che su di esse siano adottate le decisioni di competenza della Giunta.

Seguito della verifica dei poteri per il collegio X (Venezia).

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, anche a nome dell'apposito Comitato di revisione, dal relatore Bortolani, delibera di acquisire le schede valide di un congruo numero di sezioni elettorali del collegio, onde procedere ad una verifica-campione delle votazioni in esse svolte.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 16. — *Presidenza del Presidente Biasini.*

La Giunta procede all'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro Di Leonardo Giuseppe, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 125).

Il relatore Padula riferisce sui fatti alla origine della autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, accogliendo la proposta del relatore, delibera all'unanimità di proporre la non concessione dell'autorizzazione e gli dà mandato di predisporre in tale senso la relazione per l'Assemblea;

contro Bua Gian Domenico, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 126).

Il relatore Padula dà ragione dei fatti alla origine dell'autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, accogliendo la proposta del relatore, delibera all'unanimità di proporre la non concessione dell'autorizzazione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea;

contro Di Francesco Salvatore, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 127).

Il relatore Padula illustra i fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, accogliendo la proposta del relatore, delibera all'unanimità di proporre la non concessione dell'autorizzazione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea;

contro il deputato Giannini, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico della legge di pubblica sicurezza (riunione in luogo pubblico senza preavviso) (doc. IV, n. 122).

Il relatore Lobianco dà ragione dei fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. La Giunta, quindi, dopo un intervento del deputato Benedetti, accogliendo la proposta del relatore, delibera all'unanimità di proporre la non concessione dell'autorizzazione, dandogli mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 123).

Il relatore Lobianco riferisce sull'autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. Dopo interventi dei deputati Franchi, Benedetti, Manco, Padula, Musotto e del Presidente Biasini, la Giunta, accogliendo la proposta del relatore, delibera di proporre la non concessione dell'autorizzazione a procedere, dandogli mandato di riferire in tal senso all'Assemblea;

Contro il deputato Orlando, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 414, n. 1, del codice penale (istigazione continuata a delinquere) (doc. IV, n. 124).

Il relatore Lettieri riferisce sui fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. Dopo che la Giunta ha ascoltato, ai sensi dell'arti-

colo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, il deputato Orlando, il Presidente Biasini, essendo in corso in Aula alcune votazioni, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta di mercoledì 6 marzo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione, Nucci.

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (303);

Barca ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (38);

di Nardo: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (111);

Gunnella ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (1475);

Almirante ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (*Parere della II, della V e della VII Commissione*) (2224).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Galloni, riferendo preliminarmente sui lavori dell'ultima seduta del Comitato ristretto, osserva che, in quella sede, si è sottolineata l'opportunità di accantonare l'esame dell'articolo 13 (già articolo 6), relativo al trattamento pensionistico, per consentire un maggiore approfondimento della materia anche alla luce delle osservazioni che potranno pervenire da parte dell'apposito gruppo di lavoro costituito presso il Ministero per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Quanto agli articoli 7 e 7-bis dell'originario testo predisposto dal Comitato

ristretto, non essendosi raggiunta in quella sede un'intesa con il rappresentante del Governo, ha ritenuto di predisporre, unilateralmente, alcuni articoli interamente sostitutivi, che tengono conto degli orientamenti emersi in seno al Comitato e di talune esigenze sostanziali prospettate dal Governo.

Dopo aver sottolineato che il Governo non ritiene di poter modificare la sua posizione, risultante dagli emendamenti presentati, in quanto essi rispecchierebbero gli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, osserva che tali intese non possono vincolare il Parlamento soprattutto in una materia così delicata, quale quella dell'ordinamento fondamentale di ciascun ente. Ad avviso del Comitato ristretto, pertanto, la disciplina di tale materia non può essere rimessa alla contrattazione collettiva, così come prevedono gli emendamenti del Governo, ed è sua opinione che sia necessario fissare nella legge una normativa elastica, tale, cioè, da adeguarsi alla pluralità di situazioni esistenti nei vari enti, rimettendo ai regolamenti interni le ulteriori determinazioni.

Il deputato Tozzi Condivi dichiara di condividere le osservazioni del relatore sull'impossibilità di rimettere alla contrattazione collettiva l'ordinamento degli enti anche sulla base di considerazioni di ordine costituzionale desumibili dall'articolo 97 della Costituzione.

Il deputato Caruso dichiara, a nome del suo Gruppo, di concordare, in linea di massima, con gli articoli sostitutivi presentati dal relatore, che riproducono, nella sostanza, il precedente testo del Comitato ristretto, con alcune modifiche.

Il Sottosegretario Nucci dichiara, a nome del Governo, di insistere sui seguenti emendamenti, da esso presentati, sostitutivi del testo del Comitato ristretto:

ART. 14.

(*Carriere*)

« Il personale è ordinato nelle seguenti carriere:

direttiva,
di concetto,
esecutiva,
ausiliaria.

Per l'accesso alle predette carriere, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 4, terzo comma, è richiesto rispettivamente il possesso del diploma di laurea, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, del

diploma di istruzione secondaria di primo grado e della licenza elementare, nel tipo specifico ed unitamente agli eventuali titoli di specializzazione stabiliti a norma dell'articolo seguente. Per i ruoli tecnici sono ammessi i diplomi di istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati da istituti pubblici di istruzione.

Si prescinde dal titolo di studio nel solo caso di cui al sesto comma dell'articolo seguente.

ART. 15.

(*Ruoli*).

« Ciascuna carriera si concreta presso i singoli enti in uno o più ruoli a seconda delle necessità funzionali dell'ente.

Specifici ruoli saranno stabiliti:

a) per il personale amministrativo, addetto ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili;

b) per il personale tecnico, addetto ai servizi di ricerca, di assistenza tecnica, meccanica o meccanografica o di operatore tecnico;

c) per il personale con funzioni professionali, che esercita, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartiene, un'attività che comporti, a norma di legge, una particolare responsabilità di natura professionale o per il cui svolgimento sia prescritta l'iscrizione in albi professionali, anche speciali.

Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica, ove non sia diversamente disposto dalla legge, i ricercatori possono essere equiparati agli appartenenti al ruolo professionale.

I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascun ruolo.

I regolamenti degli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione.

Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del corrispondente ruolo della carriera inferiore che sia in possesso del prescritto titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste o, limitatamente ai ruoli amministrativi, che abbiano maturato un'anzianità di servizio nel ruolo inferiore di almeno quattro anni e sia in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello prescritto.

I posti di cui al comma precedente che rimangano scoperti per mancanza di concorrenti o per inidoneità dei medesimi sono con-

feriti ai concorrenti esterni secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dal concorso ».

ART. 16.

(*Struttura dei ruoli*).

« La struttura dei ruoli o le disposizioni per la progressione del personale saranno determinate mediante la contrattazione collettiva di cui agli articoli seguenti, in modo anche differenziato per ciascun ruolo.

Tale struttura presenterà per i ruoli della carriera direttiva le qualifiche dirigenziali, che per il ruolo amministrativo degli enti del primo gruppo dovranno essere in numero di tre oltre al direttore generale.

La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali potrà superare, per l'assolvimento di funzioni speciali o di consulenza, di non oltre il 10 per cento il numero delle unità organiche di corrispondente livello in cui l'ente risulta ordinato ».

La Commissione respinge gli articoli 14, 15 e 16 nella formulazione proposta dal Governo e dopo aver accantonato l'articolo 13 delibera di procedere all'esame degli articoli nel testo proposto dal relatore. Si passa all'esame dell'articolo 14 così formulato:

ART. 14.

(*Ruoli*).

« Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, viene inquadrato nei ruoli:

- a) amministrativo;
- b) tecnico;
- c) professionale.

Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.

Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza tecnica, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico.

I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici.

Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro

mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica, ove non sia dalla legge disposto diversamente, i ricercatori possono essere equiparati agli appartenenti al ruolo professionale ».

Il deputato Caruso propone i seguenti emendamenti al terzo comma: « *Aggiungere, dopo le parole:* ai servizi di, *le altre:* assistenza alla; *e, in fine, aggiungere le parole:* e di operaio ». Invita, inoltre la Commissione a stralciare l'ultimo comma dell'articolo 14, concernente gli enti di ricerca scientifica che, a suo avviso, potranno più opportunamente essere considerati in apposito articolo.

Dopo interventi dei deputati Tozzi Condivi e Fracchia e del relatore Galloni, che si dichiara contrario al primo emendamento Caruso e favorevole al secondo, la Commissione approva i primi cinque commi dell'articolo 14 con l'emendamento Caruso aggiuntivo al terzo comma delle parole « e di operaio ».

La Commissione, quindi, respinge la proposta di stralcio avanzata dal deputato Caruso, dopo interventi dei deputati Fracchia, Restivo, Vetere e Riccio e del relatore Galloni.

La Commissione approva, successivamente, l'ultimo comma dell'articolo 14 che, a seguito dell'accoglimento di due emendamenti proposti dai deputati Fracchia e Caruso, risulta così formulato:

« Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica, ove non sia diversamente disposto da leggi vigenti, i ricercatori sono equiparati agli appartenenti al ruolo professionale ».

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 15 nel seguente testo proposto dal relatore:

ART. 15.

(Qualifiche)

« Per l'accesso alle qualifiche di cui ai successivi commi, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 4, terzo comma, è richiesto rispettivamente, a partire dalla qualifica *a)*, il possesso del diploma di laurea, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, del diploma di istruzione se-

condaria di primo grado e della licenza elementare, nel tipo specifico ed unitamente agli eventuali titoli di specializzazione stabiliti per i vari ruoli. Per i ruoli tecnici sono ammessi i diplomi di istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati da istituti pubblici di istruzione.

Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche funzionali:

a) di *collaboratore* in possesso di titolo di istruzione universitaria e di particolari attitudini professionali;

b) di *assistente*, in possesso di titolo di istruzione media superiore e di buone attitudini professionali;

c) di *archivista-dattilografo*, in possesso di un titolo di istruzione media inferiore e di capacità di ordine ed esecutiva;

d) di *commesso*, in possesso di un titolo di istruzione almeno elementare.

Il ruolo tecnico si articola nelle qualifiche funzionali:

a) di *collaboratore tecnico*, in possesso di un titolo di istruzione universitaria in facoltà scientifiche e di particolari attitudini professionali;

b) di *assistente tecnico*, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore;

c) di *operatore tecnico*, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio;

d) di *agente tecnico*, in possesso di una qualificazione professionale tecnica inferiore.

Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali. Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea o equipollente; alla seconda appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore.

Per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico, i regolamenti organici, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente, possono prevedere una ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento di specifici settori di lavoro, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica, secondo modalità dagli stessi previste. Per funzioni di coordinamento possono essere previsti dai regolamenti organici incarichi da conferire a dipendenti delle qualifiche funzionali del ruolo professionale. I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascun ruolo e qualifica.

I regolamenti degli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione ».

Il deputato Del Pennino dichiara che il nuovo testo dell'articolo 15 non può trovare l'adesione della sua parte politica in quanto, più che introdurre il concetto di qualifiche funzionali, sembra lasciare integro quello di qualifica unica.

Dopo interventi dei deputati Restivo, Fracchia e Caruso e del relatore Galloni, l'articolo 15 risulta approvato nel testo proposto dal relatore con il seguente emendamento Caruso, aggiuntivo, alla fine del IV comma, delle seguenti parole: « I ricercatori, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, sono equiparati alla prima delle predette qualifiche funzionali ».

La Commissione procede, quindi, nell'esame dell'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(Classi di stipendio).

« Nell'ambito di ciascuna qualifica sono previsti, oltre ai normali scatti di anzianità, più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianità, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 10.

L'anticipata attribuzione di una o più classi di stipendio può essere conferita ai dipendenti i quali abbiano superato appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o specializzazione promossi dall'Ente cui appartengono per un numero di posti in ogni caso non superiore al 15 per cento dei posti in organico nella qualifica.

Ai concorsi o corsi di cui al comma precedente possono partecipare i dipendenti i quali abbiano espletato almeno quattro anni di servizio senza avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 10. Non sono consentite anticipazioni di classi di stipendio per superamento di corso o concorso più di due volte durante lo svolgimento della carriera nella stessa qualifica.

L'anticipazione della classe di stipendio consente al dipendente il mantenimento del diritto alla progressione economica per anzianità dal nuovo livello retributivo raggiunto ».

Il deputato Caruso propone, al primo comma, il seguente emendamento: « *Premettere alle parole:* « più classi » *le altre:* « una o » ».

Il deputato Del Pennino propone i seguenti emendamenti: « *Al secondo comma sostituire le parole:* « di una o più classi » *con le altre:* « di una classe »; *dopo il secondo comma aggiungere il seguente:* « L'anticipazione del-

la classe di stipendio di cui al precedente comma potrà avvenire per un numero di dipendenti pari al numero dei posti scoperti alla data di indizione del concorso, rispetto al 15 per cento dei posti in organico ».

Il deputato Vetere propone, al secondo comma, il seguente emendamento: « *Aggiungere dopo la parola* « promossi » *le altre:* « ogni triennio » ».

Dopo che il relatore Galloni ha dichiarato di condividere l'emendamento Caruso al primo comma e l'emendamento sostitutivo Del Pennino al secondo comma e di essere contrario all'emendamento Vetere e a quello, aggiuntivo di un comma, del deputato Del Pennino, la Commissione approva il primo comma, con l'emendamento Caruso; il secondo comma con l'emendamento Del Pennino, essendo stati respinti l'emendamento Vetere e il comma aggiuntivo Del Pennino; nonché i commi terzo e quarto nel testo del relatore.

L'articolo 17, al quale non sono presentati emendamenti risulta approvato nel testo del relatore, così formulato:

ART. 17.

(Dirigenza).

« La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica.

La dirigenza può articolarsi in non più di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.

Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti scegliendoli tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacità per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale ».

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AFFARI INTERNI (II)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698);

D'Alema ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737);

Pezzati ed altri: Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590);

Dal Maso ed altri: Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (1908).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione passa all'esame degli articoli nel testo unificato predisposto in sede referente nella seduta del 19 dicembre 1973.

All'articolo 1 dopo che il deputato De Sabbata ha ritirato gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio si è dichiarata contraria ed ha contestualmente presentato alcuni emendamenti conformi al testo sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 ottobre 1973, il Sottosegretario Pucci chiede una breve sospensione per approfondire gli emendamenti presentati.

(La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,30).

Il Sottosegretario Pucci si dichiara contrario a qualsiasi modifica che importi un maggior aggravio finanziario ad eccezione degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio si è dichiarata favorevole il 6 febbraio 1974; fa presente altresì che il Governo sarà costretto a richiedere la rimessione in Assemblea dei provvedimenti qualora fossero approvate modifiche comportanti maggiori oneri.

Il deputato Cotecchia si sofferma sul delicato momento economico attraversato dal

Paese, tale da non consentire ulteriori dilazioni della spesa pubblica: in particolare ricorda l'indebitamento degli enti locali ammontante oramai a 12.809 miliardi per cui è impensabile una ulteriore dilatazione del loro *deficit*. È pertanto contrario ai provvedimenti, deprecando altresì le trattative intercorse tra la maggioranza e il Gruppo comunista.

L'articolo 1 è quindi approvato con gli emendamenti del deputato Boldrin presentati il 20 dicembre 1973, essendo stati respinti quelli De Sabbata.

All'articolo 2 il deputato De Sabbata lamenta la posizione rigida assunta dal Governo, evidenziando peraltro il diverso atteggiamento da esso assunto durante la discussione del progetto concernente l'aumento della congrua: pur essendo infatti contrario al meccanismo della scala mobile ha consentito che tale meccanismo, pur così oneroso, fosse approvato senza adombrare la minaccia della rimessione in Assemblea.

Il Gruppo comunista non voterà pertanto contro i provvedimenti data l'attesa esistente nel Paese, pur ritenendo impossibile dare ad essi un voto favorevole data la loro inadeguatezza.

Il deputato Alfano si dichiara contrario ai provvedimenti sia per il *deficit* finanziario in cui versano gli enti locali e sia per la opportunità di destinare la spesa pubblica alle esigenze dei cittadini bisognosi, quali gli appartenenti alle forze di polizia ed i lavoratori in genere.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono quindi approvati senza modificazioni.

L'articolo 9 è approvato in una nuova formulazione proposta dal deputato Boldrin con un subemendamento del deputato De Sabbata.

Gli articoli 11, 12 e 13 sono approvati senza modificazioni.

Seguono quindi dichiarazioni di voto: contrarie del deputato Alfano; favorevoli dei deputati Artali, Poli e Boldrin; di astensione del deputato Tripodi Girolamo.

I provvedimenti sono quindi votati al termine della seduta a scrutinio segreto ed approvati.

Proposte di legge:

Senatore Torelli: Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2220);

Maggioni e Miotti Carli Amalia: Modifica alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (731).

(Parere della I e della XII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il deputato Donelli, pur riconoscendo la importanza del disegno di legge soprattutto per la abolizione del rapporto limite tra numero di esercizi e popolazione residente, rappresenta perplessità in relazione al mantenimento del potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza nelle concessioni e revoche di licenze e nella determinazione degli orari, lasciando così ancora in vigore le norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ancora risalenti al periodo fascista.

Del resto gli articoli 89, 90, 96 e 98 del predetto testo unico pur venendo formalmente abrogati dall'articolo 1 del disegno di legge, permangono, nella sostanza, nell'articolato del provvedimento: il Gruppo comunista pertanto si riserva di presentare opportuni provvedimenti.

Il deputato Alfano sottolinea l'opportunità di approfondire le osservazioni espresse dalla I Commissione.

Il deputato Boldrin si dichiara favorevole in linea di massima al disegno di legge pur ritenendo opportuno apportarvi alcune modifiche.

Il relatore Artali, constatato l'atteggiamento favorevole di massima alle proposte di legge, propone un rinvio del seguito della discussione al fine di poter approfondire le osservazioni emerse durante la discussione prendendo contatti con i vari gruppi e con il Governo.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (1585).

(Rimessione in Assemblea).

Il relatore Turnaturi rappresenta l'opportunità evidenziata dalla Commissione bilancio di aggiornare la copertura finanziaria relativamente all'anno 1974.

Il Sottosegretario Pucci, pur ricordato il tormentato iter del provvedimento a fronte delle sempre più pressanti esigenze delle forze di polizia, ritiene di dover chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

Il deputato Flamigni si dichiara sorpreso per l'atteggiamento del Governo poiché la rimessione comporta necessariamente un allungamento dell'iter di approvazione: fa presente peraltro che gli organici attuali non risultano intieramente coperti, soprattutto per quanto concerne le forze preposte alla lotta contro la criminalità. È necessario pertanto affrontare contestualmente anche il problema del reclutamento delle forze di polizia sul quale il gruppo comunista ha presentato proprie proposte di legge e sul quale il suo gruppo si riserva di intervenire approfonditamente durante la discussione in Assemblea.

Il deputato Cotecchia lamenta che la rimessione prolungherà l'iter di approvazione di un provvedimento sul quale tutti i gruppi si erano dichiarati favorevoli stante i particolari e gravosi compiti affidati alle forze di polizia.

Il deputato Triva, soffermatosi sulla discussione finora svoltasi sul disegno di legge e sulle passate richieste avanzate dal Gruppo comunista e sempre disattese in nome della urgenza di approvazione del provvedimento già proveniente dal Senato, ritiene che la rimessione in Assemblea, essendo in contrasto con le precedenti affermazioni del Governo e della maggioranza, è originata piuttosto da divergenze più profonde.

Il deputato Alfano evidenzia la mancanza di credibilità delle affermazioni del Gruppo comunista che ha sempre condizionato il proprio consenso al provvedimento con continue e sempre più inaccettabili richieste.

Il deputato Artali manifesta sorpresa per la rimessione che non sembra vantaggiosa per una rapida approvazione del provvedimento.

Il deputato Poli, ricordati gli atteggiamenti contrastanti assunti in passato da Gruppi politici, ritiene che ormai la discussione ha dischiuso una problematica tale che è opportuno un confronto in Assemblea, pur nella considerazione della esigenza di una rapida approvazione del provvedimento.

Dopo che il deputato Zamberletti ha prospettato la opportunità di un ripensamento sulla richiesta di rimessione per accertare se è possibile sciogliere in brevissimo tempo le divergenze ancora esistenti, e il relatore Turnaturi si è augurato che non si trascini ancora per lungo tempo la discussione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA, indi del Vicepresidente Turnaturi.* — Interviene il Ministro senza portafoglio, Coppo.

Disegno di legge:

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V e della VI Commissione*) (2608).

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Il Ministro Coppo si sofferma sul provvedimento fornendo i chiarimenti richiesti nella seduta del 20 febbraio e sottolineando gli studi in corso per la trasformazione dell'Ente in relazione anche alla esistente realtà regionale.

Il deputato Iperico si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti del Ministro insistendo in particolare per conoscere la capacità di risanamento del disavanzo dell'ENAL da parte del mutuo richiesto. Ricorda poi che non è più possibile approntare provvedimenti settoriali senza affrontare il problema generale della collocazione dell'ENAL nell'ambito dell'ormai indilazionabile problematica dell'uso del tempo libero: a questo riguardo già esistono progetti di iniziativa parlamentare da parte di vari gruppi politici. Propone, pertanto, di sospendere l'esame e di affrontare rapidamente il più ampio problema del tempo libero attraverso l'esame delle menzionate proposte di legge.

Il deputato Alfano dopo i chiarimenti forniti si dichiara favorevole al provvedimento, pur auspicando una rapida soluzione dei problemi di fondo dell'ENAL.

Il deputato Iozzelli, sottolineato l'impegno del Governo per la trasformazione dell'ente, auspica una rapida soluzione del disegno di legge.

Il relatore Poli ricorda il carattere essenziale del mutuo per la sopravvivenza dell'ENAL per cui la mancata approvazione del disegno di legge pregiudica anche la soluzione del problema della ristrutturazione dell'ente.

Dopo che il Ministro Coppo nel dichiararsi disponibile ad affrontare il problema del tempo libero anche attraverso l'esame delle proposte di legge assegnate alla Commissione ha sottolineato nuovamente l'urgenza di approvazione del disegno di legge, il deputato Lodi Faustini Fustini Adriana si dichiara favorevole al provvedimento purché esso sia discus-

so congiuntamente con le proposte di riforma dell'ENAL.

La Commissione quindi dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

GIUSTIZIA (IV)**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 10,20. — *Presidenza del Vicepresidente CASTELLI.* — Interviene il ministro di grazia e giustizia, Zagari.

Proposte di legge:

Accreman: Istituzione della corte d'assise in Rimini (1949);

Guadalupi ed altri: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto (574);

Caroli: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e Taranto (582);

Manco ed altri: Istituzione delle corti d'assise di primo grado di Brindisi e Taranto (713);

Tripodi Antonino: Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria (476);

Mazzarino ed altri: Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria (643);

Reale Giuseppe ed altri: Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria (1428);

Mancini Giacomo: Aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria (2499).

(*Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il Presidente ricorda che l'esame degli otto progetti di legge è iniziato nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il ministro Zagari, sciogliendo la riserva formulata nella seduta precedente, dichiara che il Governo è favorevole al passaggio in sede legislativa delle proposte di legge in esame.

Dopo che i deputati Felisetti, Accreman, Pietro Micheli ed Antonino Tripodi hanno manifestato l'assenso dei rispettivi gruppi, il Presidente avverte che la richiesta di trasferimento in sede legislativa sarà inoltrata alla Presidenza della Camera appena sarà stato comunicato il parere favorevole dei rappresentanti dei rimanenti gruppi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 10,30. — *Presidenza del Vicepresidente CASTELLI.* — Interviene il ministro di grazia e giustizia Zagari.

Proposte di legge:

Senatori Zuccalà ed altri: Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (*Parere della I, della II e della X Commissione*) (2428);

Balzamo ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (*Parere della I, della II, della X e della XII Commissione*) (1482);

Assante ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (*Parere della I, della II e della X Commissione*) (1497);

Anderlini ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazioni (*Parere della I, della II, della VII, della X e della XII Commissione*) (1845);

Altissimo e Baslini: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (*Parere della I e della X Commissione*) (2100);

Piccoli ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (*Parere della I Commissione*) (2323).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 14 febbraio scorso sono stati approvati i primi due articoli della proposta di legge n. 1428.

Il deputato Felisetti da ragione del seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

Dopo l'articolo 617 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 617-bis. — (*Cognizione illecita di altre comunicazioni o conversazioni*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 615-bis, 616 e 617, fraudolentemente, prende cognizione di una trasmissione di suoni, immagini o dati a lui non diretta, è punito con le pene previste dalla prima parte dell'articolo 617.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 615-bis, 616 e 617, rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in

parte, il contenuto delle conversazioni o comunicazioni indicate nella prima parte del presente articolo, anche se occasionalmente intercettate ».

Intervengono i deputati Accreman, Padula, Musotto, Assante, Coccia e Pietro Riccio.

Il Presidente Castelli, esprimendo il proprio parere in qualità di relatore, osserva che la finalità dell'articolo aggiuntivo, di estendere la portata della normativa sulle intercettazioni telefoniche ad altre forme di comunicazione, appare da condividere. Resta peraltro da valutare l'opportunità, in relazione soprattutto all'alleggiamento che assumerà al riguardo il Governo, di una diversa formulazione dell'articolo in esame.

Il ministro Zagari concorda con il relatore, invitando il presentatore dell'articolo aggiuntivo a ritirarlo, per riproporlo eventualmente in una diversa formulazione.

Su richiesta del deputato Felisetti, la Commissione accantona l'articolo aggiuntivo 2-bis e passa all'articolo 3:

ART. 3.

Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 617-bis. — (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

« ART. 617-ter. — (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telefonica vera, è pu-

nito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Il deputato Felisetti illustra un emendamento tendente ad inserire, nel secondo alinea dell'articolo, le parole « a registrare » dopo le parole « idonee ad intercettare ». Propone inoltre di aggiungere, nel quarto alinea, dopo le parole « di una conversazione telefonica vera », le seguenti: « anche solo occasionalmente intercettata ».

Il Presidente Castelli illustra un emendamento soppressivo, al quarto alinea dell'articolo, delle parole « o sopprime in tutto o in parte », nonché un emendamento di natura formale allo stesso alinea.

Il deputato Musotto propone di sostituire, al secondo alinea dell'articolo, le parole « strumenti idonei ad intercettare » con le altre « strumenti al fine di intercettare ».

Intervengono i deputati Accreman e Lospinoso Severini.

Il Presidente invita il deputato Felisetti a ritirare il suo primo emendamento, che appare superfluo, considerato l'unanime convincimento della Commissione e del rappresentante del Governo in ordine al fatto che nella attività di intercettazione è ricompresa quella di registrazione di conversazioni altrui. Si dichiara favorevole agli altri emendamenti.

Il ministro Zagari concorda.

Il deputato Felisetti ritira il suo primo emendamento.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del deputato Accreman ed una favorevole del deputato Pietro Riccio, la Commissione approva l'emendamento Musotto. Viene quindi respinto il primo emendamento Castelli, e sono approvati il secondo emendamento Felisetti ed il secondo emendamento Castelli.

L'articolo 3 viene quindi approvato nel testo così modificato, e si passa all'articolo successivo:

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale è abrogato.

Dopo l'articolo 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 226-bis. — (*Facoltà relative alle comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche con riferimento solo ai seguenti reati:

- 1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;
- 2) reati concernenti la produzione, il commercio e l'impiego di stupefacenti;
- 3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- 4) reati di contrabbando;
- 5) reati di molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.

Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni telefoniche dell'imputato con il difensore, il consulente tecnico e i loro ausiliari.

A pena di nullità assoluta non si può tener conto delle intercettazioni telefoniche effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità delle prescrizioni in esse stabilite, nonché delle notizie od immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-bis del codice penale. La nullità di cui sopra è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ».

« ART. 226-ter. — (*Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — L'autorizzazione è concessa con decreto specificatamente motivato del procuratore della Repubblica del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi e sussista effettiva necessità delle operazioni da effettuare.

Il decreto deve indicare, inoltre, le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non potrà superare i giorni quindici. Il termine può essere prorogato per periodi successivi di sette giorni fino a che ne sussista la necessità, con ordinanze del giudice istruttore su richiesta del procuratore della Repubblica. Qualora si renda necessaria la proroga, il relativo provvedimento deve darne specifica e motivata giustificazione.

I decreti e le ordinanze sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro ».

« ART. 226-*quater*. — (*Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente in un ufficio o impianto telefonico di pubblico servizio.

Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero delle custodie nonché il numero dell'apparecchio telefonico controllato.

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. Il magistrato dispone la trascrizione delle registrazioni.

Le trascrizioni delle registrazioni devono essere eseguite sotto la sorveglianza del cancelliere o del segretario eventualmente assistiti da esperti nominati dal giudice ».

Il deputato Felisetti propone di accantonare tre suoi emendamenti, correlati all'articolo aggiuntivo 2-*bis*. Illustra quindi due emendamenti (4. 4 e 4. 3), tendenti, rispettivamente, a consentire le intercettazioni telefoniche per ogni ipotesi di reato concernente gli stupefacenti, anche per ingiurie o minacce a mezzo del telefono. Dà successivamente ragione di un emendamento 4. 5, tendente a sostituire il divieto di intercettare le conversazioni tra l'imputato ed il difensore con il divieto di intercettare ogni conversazione del difensore attinente i procedimenti nei quali esercita il proprio ministero. Propone inoltre, con un emendamento 4. 8, di estendere la nullità assoluta anche alle intercettazioni effettuate, fuori dei casi previsti dal progetto di legge, prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Da quindi ragione di un emendamento 4. 22, di natura formale, e di un emendamento 4. 6, concernente la competenza del giudice istruttore.

Il deputato Assante dà ragione di alcuni emendamenti, tendenti rispettivamente a spostare all'articolo 5 la previsione delle nullità (4. 13), prevedendo altresì lo stralcio delle intercettazioni estranee ai fini istruttori (4. 17), e a precisare la disciplina dell'autorizzazione, da parte del magistrato, alla

intercettazione (4. 14), nonché a regolamentare in modo più dettagliato la trascrizione, il deposito e la comunicazione alle parti dei verbali e delle registrazioni (4. 15).

Il deputato Coccia illustra un emendamento 4. 16, tendente a stabilire che le intercettazioni telefoniche possano operarsi esclusivamente presso impianti telefonici installati negli uffici della procura della Repubblica.

Il deputato Musotto propone invece, con l'emendamento 4. 10, di prevedere che le intercettazioni telefoniche si svolgano presso gli impianti telefonici di pubblico servizio, salvo diversa disposizione del magistrato.

Il deputato Patriarca dà ragione di un subemendamento 0. 4. 16. 1, tendente ad aggiungere all'emendamento Coccia 4. 16 le parole « ovvero ove ciò non sia tecnicamente possibile, presso impianti telefonici di pubblico esercizio ».

Il deputato La Loggia illustra un emendamento 4. 26, mirante a subordinare all'invio della comunicazione giudiziaria il rilascio dell'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche.

Il deputato Manco illustra un emendamento 4. 11, tendente a consentire le intercettazioni anche per i reati puniti con pena uguale, nel massimo, a tre anni di reclusione, nonché un emendamento 4. 12 soppressivo del divieto di intercettazione delle conversazioni tra l'imputato ed il consulente tecnico. Osserva inoltre che, congiuntamente all'emendamento Felisetti 4. 8, occorrerebbe esaminare un suo articolo aggiuntivo 6-*bis*, tendente ad escludere che il provvedimento in discussione si applichi ai procedimenti in corso all'atto della sua entrata in vigore.

Questo costituisce, infatti, uno dei punti nodali del progetto di legge, in relazione al quale occorre sgombrare il campo dal sospetto che la nuova normativa serva a sanare comportamenti illeciti che hanno dato luogo ad importanti procedimenti giudiziari. Così come l'approvazione dell'emendamento 4. 11 appare indispensabile per evitare che la pubblica opinione ritenga che il Parlamento proceda al mero fine di predisporre una specie di sanatoria, a varare sia la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, sia nuove norme che escludano le intercettazioni rispetto a reati di corruzione (punibili con pene non superiori a tre anni).

Osserva infine che lo stralcio delle intercettazioni non legittime non risolve, né sul piano giuridico, né su quello pratico, alcun

problema, per cui conviene limitarsi a sanare la nullità delle medesime, senza prevederne lo stralcio o la distruzione. Quanto, poi, all'emendamento La Loggia 4. 26, esso andrebbe quanto meno ristrutturato, nel senso di consentire l'intercettazione delle telefonate di persone diverse dall'indiziato prima che sia inviata la comunicazione giudiziaria.

Il deputato Pietro Riccio illustra un emendamento 4. 25, tendente a consentire le intercettazioni telefoniche per qualsiasi tipo di reato, nonché un emendamento 4. 1 soppressivo della prima parte dell'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale, in modo da attribuire al magistrato la massima discrezionalità nel fissare il luogo in cui operare le intercettazioni. Si dichiara inoltre contrario all'emendamento La Loggia 4. 26.

Il Presidente dà quindi ragione di alcuni subemendamenti da lui presentati, nonché di un emendamento 4. 23 tendente a prevedere lo stralcio e la distruzione, a cura del magistrato che proceda all'istruttoria, degli atti relativi a intercettazioni viziate da nullità. Dà inoltre per svolto un emendamento 4. 24, che prevede la comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello di ogni autorizzazione ad effettuare intercettazioni telefoniche.

Il deputato Accreman osserva che la formulazione della prima parte dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale andrebbe ristrutturata, tra l'altro nel senso di escludere la possibilità di intercettazioni relative a reati di competenza pretorile. Si dichiara inoltre contrario all'emendamento Felisetti 4. 4, e favorevole all'emendamento Castelli 4. 23. Non ritiene accettabile l'ultimo alinea dell'articolo, in quanto la trascrizione delle registrazioni dovrebbe sempre aver luogo sotto la direzione del giudice. Invita infine la Commissione ad approfondire la portata dell'emendamento La Loggia 4. 26, che muove dall'indubbia esigenza di garantire i diritti della difesa.

Il deputato Mazzola si dichiara contrario all'emendamento La Loggia 4. 26, osservando che talora la comunicazione giudiziaria non è tecnicamente possibile, oppure è lesiva degli interessi delle parti lese: e, soprattutto, occorre temperare i diritti dell'individuo con le esigenze di difesa della società.

Il Presidente rinvia quindi il seguito del dibattito alla seduta dell'indomani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente MOLÈ.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

All'inizio di seduta, il Sottosegretario Fabbri informa di aver rimesso alla Presidenza della Commissione un prospetto contenente i dati aggiornati sulla consistenza del conto corrente di tesoreria per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria, prospetto richiestogli dalla Commissione nella seduta del 20 febbraio 1974, in sede di esame del disegno di legge concernente norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (2545), che, per la copertura dell'onere implicato, richiama appunto le disponibilità del predetto conto corrente di tesoreria.

Disegno di legge:

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) (2542).

Il Sottosegretario Fabbri riferisce che i motivi della iscrizione nel fondo globale 1974 di una posta identica a quella accantonata nel 1973 per il finanziamento del disegno di legge concernente le provvidenze a favore degli invalidi per servizio vanno ricercati nella fondata previsione che il provvedimento, non potendo risultare perfezionato entro il decorso esercizio finanziario, dovesse slittare di un anno la sua entrata in vigore. Peraltro, qualora si intendesse mantenere la iniziale decorrenza dei miglioramenti e perciò il principio del parallelismo con i benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra e quindi qualora si ritenesse di tener ferma la efficacia ripartita nel tempo degli aumenti proposti, occorrerebbe rivedere la misura dell'onere implicato per il corrente esercizio finanziario, che risulterebbe non già di 1.200 milioni, bensì di 1.500 milioni: per la copertura della differenza tra tale ultimo ammontare di spesa e la iscrizione al riguardo inclusa sul fondo globale 1974, si potrebbe utilizzare (fino alla concorrenza di 300 milioni) la postazione di 5.915 milioni inizialmente destinata a « interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle

istituzioni concertistiche assimilate » (elenco n. 5 - Ministero del turismo e dello spettacolo). L'accoglimento degli emendamenti proposti dalla Commissione finanze e tesoro, che unificherebbero la entrata in vigore di tutti i miglioramenti al primo gennaio 1973, comporterebbe invece un onere aggiuntivo di 300 milioni per il decorso esercizio finanziario, a fronte del quale non risulta individuata o prospettata alcuna indicazione di copertura finanziaria.

Il relatore Tarabini e il deputato Gastone, tengono a sottolineare che, ove si volesse comunque mantenere il parallelismo con i trattamenti pensionistici dei mutilati ed invalidi di guerra, allora i miglioramenti dovrebbero essere retrodatati a far tempo dall'anno 1971; invitano, pertanto, il rappresentante del Governo ad esaminare la possibilità di reperire, negli stanziamenti del fondo globale del decorso esercizio finanziario non ancora utilizzati, idonei mezzi finanziari, a copertura dell'onere aggiuntivo di 300 milioni implicato dagli emendamenti.

Il Sottosegretario Fabbri, aderendo a tale invito, dichiara che, per fronteggiare la maggiore spesa conseguente all'approvazione degli emendamenti proposti, si potrebbe utilizzare una aliquota dell'accantonamento di lire 15 miliardi iscritto sul fondo globale 1973 e originariamente destinato a « proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777 recante l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (elenco n. 5 - Amministrazioni diverse).

Su proposta del relatore Tarabini, la Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole sui due identici emendamenti al secondo comma dell'articolo 10 del disegno di legge, proposti dai deputati Pascariello ed altri e Santagati ed altri e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 14 febbraio 1974, a condizione, peraltro, che la misura della maggiore spesa, indicata nell'articolo 14 della iniziativa legislativa governativa, risulti aumentata da 1.200 a 1.500 milioni tanto per l'anno finanziario 1973 quanto per l'anno finanziario in corso, da fronteggiare sempre con gli stanziamenti del fondo globale degli anni finanziari medesimi.

Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma del predetto articolo 14: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in complessive lire 3.000 milioni, si prov-

vede, quanto a lire 1.500 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 3523 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Disegno di legge:

Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonché per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffusive degli animali (*Parere alla XIV Commissione*) (2660).

Il Sottosegretario Fabbri conferma l'orientamento contrario del tesoro sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento ed aggiunge di non essere in grado di quantificare la maggiore spesa implicata da tali modifiche, poiché il testo originariamente proposto dal Governo non comportava alcun aggravio finanziario, limitandosi a stabilire una più organica disciplina della materia: le innovazioni apportate dal Senato, invece, ampliando la sfera dei beneficiari e introducendo l'ipotesi di piani elaborati dalle regioni, comportano certamente oneri aggiuntivi rispetto alla situazione normativa in atto e quindi non fronteggiabili con le normali dotazioni dei competenti capitoli di bilancio.

Il deputato Raucci ritiene che, non essendo possibile quantificare l'onere aggiuntivo che discenderebbe dalle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, non dovrebbe ugualmente aversi la possibilità di valutare non congrua la copertura finanziaria prevista dall'articolo 11 del disegno di legge.

Il deputato Delfino giudica illogico valutare in termini meramente finanziari un problema di profilassi delle malattie del bestiame, di fronte alla gravità delle questioni che affliggono il settore agricolo-alimentare e zootecnico in particolare.

Successivamente, su proposta del relatore Corà, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere contrario, poiché ritiene che gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità richiamati dall'articolo 11 del disegno di legge a copertura dell'onere da quest'ultimo implicato non risultino congrui a fronteggiare anche la maggiore spesa (non quantificata, né quantificabile) derivante dalle modifiche introdotte dal Senato al testo della iniziativa legislativa originariamente proposto dal Governo.

Disegno di legge:

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*Parere all'Assemblea*) (2695).

Il relatore Tesini riferisce che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti proposti in Aula al disegno di legge concernente i miglioramenti di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali, la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'INPS. Per gli aspetti di carattere finanziario, che rientrano nella competenza specifica della Commissione bilancio, il relatore segnala gli emendamenti ai titoli I (miglioramenti dei trattamenti di pensione) e II (finanziamento) del disegno di legge, soffermandosi, in particolare, sugli emendamenti all'articolo 1 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione dei lavoratori dipendenti; anticipo della decorrenza al 1° luglio 1973; adeguamento automatico dei minimi di pensione), sulle modifiche proposte all'articolo 2 (aumento dei minimi di pensione dei lavoratori autonomi; anticipo della decorrenza al 1° luglio 1973; abbassamento dell'età pensionabile dei lavoratori autonomi; adeguamento automatico delle pensioni dei lavoratori autonomi), sugli emendamenti all'articolo 3 (elevazione della misura della pensione sociale; ampliamento della sfera dei beneficiari; anticipo della decorrenza degli aumenti), sulle proposte di modifica presentate agli articoli da 5 a 11 (aumento dei trattamenti assistenziali a favore dei ciechi civili, dei mutilati e degli invalidi civili e dei sordomuti; retrodatazione, della decorrenza e perequazione automatica dei predetti trattamenti assistenziali; equiparazione ai mutilati e invalidi civili dei cittadini affetti da minorazioni di natura psichica; estensione della assistenza sanitaria prevista per i titolari di pensione sociale ai ciechi civili, ai sordomuti e ai mutilati e invalidi civili; esenzione da ritenute fiscali dei trattamenti assistenziali), sugli emendamenti all'articolo 12 (elevazione della misura della indennità di disoccupazione e ampliamento della sfera dei beneficiari), sulle modifiche proposte all'articolo 13 (aumento degli assegni familiari; estensione ad altri familiari, esenzione da qualsiasi prelievo fiscale e perequazione automatica), ed infine sugli emendamenti al titolo II del disegno di legge, con i quali si propone, tra l'altro, la determina-

zione di nuove misure dei contributi posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di reperire mezzi finanziari per fronteggiare il maggior onere implicato dagli ulteriori miglioramenti proposti per i trattamenti previdenziali e la previsione di copertura della maggiore spesa conseguente agli aumenti dei trattamenti assistenziali in favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili mediante l'utilizzo delle maggiori entrate acquisite ed acquisibili dai provvedimenti di modifica al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Il relatore Tesini prosegue affermando che tutti gli emendamenti sono variamente intesi ad ampliare la misura o i destinatari dei miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali oggetto del disegno di legge, con un conseguente maggior onere a carico dello Stato non contenibile nell'ambito dei complessivi stanziamenti originariamente previsti e predisposti nel titolo II del provvedimento; d'altra parte, risulta assai difficile una valutazione sia pure approssimativa delle rilevanti conseguenze finanziarie implicate dai singoli emendamenti proposti in Aula e perciò anche un giudizio sulla congruità delle indicazioni di copertura assunte con gli emendamenti rispettivamente proposti dai deputati del gruppo comunista e dai deputati del movimento sociale.

Il Sottosegretario Fabbri chiarisce che il Tesoro potrebbe accogliere soltanto quelle modifiche riguardanti la estensione dell'assistenza sanitaria a tutti i minorati civili, l'aumento della indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti, la graduale abolizione dei prelievi dalle gestioni disoccupazione e cassa unica assegni familiari a favore del fondo addestramento professionale lavoratori e la relativa maggiorazione del contributo dello Stato.

Il deputato Bartolini, illustrando gli emendamenti proposti dai deputati del gruppo comunista, precisa che le modifiche proposte sono dirette a superare i gravi limiti del disegno di legge circa il mancato agganciamento delle pensioni alla dinamica salariale e la mancata parificazione delle pensioni dei lavoratori autonomi a quelle dei lavoratori dipendenti; gli emendamenti tendono, altresì, ad avviare la revisione dei trattamenti pensionistici lungo una linea riformatrice che prelude alla realizzazione di un completo sistema di sicurezza sociale; infine gli emendamenti si fanno carico di reperire adeguati mezzi finanziari per fronteggiare gli ulteriori oneri che discenderanno dagli aumenti dei trattamenti pensionistici proposti, attraverso la elevazione

del prelievo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, in linea, del resto, con un impegno al riguardo a suo tempo assunto dal Governo.

Il deputato Turchi, illustrando a sua volta gli emendamenti proposti dalla sua parte, richiama l'attenzione sul fatto che, a fronte delle maggiori spese implicate, sono prospettati congrui mezzi finanziari, attraverso il richiamo delle maggiori entrate conseguibili dalla modifica del prelievo fiscale sui prodotti petroliferi e non ancora utilizzate per altre destinazioni di spesa.

Successivamente, dopo interventi del Presidente Molè, del deputato Raucci e del Sottosegretario Fabbri e su proposta del relatore Tesini, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione ha esaminato i fascicoli a stampa degli emendamenti presentati in Aula ai titoli I e II del disegno di legge concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'INPS.

La Commissione, dopo aver respinto, a maggioranza, una proposta avanzata rispettivamente dai deputati Raucci e Turchi di manifestare consenso su tutti gli emendamenti proposti dal Gruppo comunista e dal Gruppo del movimento sociale, ha deliberato di esprimere parere favorevole soltanto sulle modifiche al disegno di legge riguardanti: a) la estensione dell'assistenza sanitaria a tutti i minorati civili; b) l'aumento dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti da lire 10.000 a lire 15.000 mensili; c) la graduale abolizione dei prelievi dalle gestioni disoccupazione e cassa unica assegni familiari a favore del fondo addestramento professionale lavoratori e la correlativa maggiorazione del contributo dello Stato.

Per quanto concerne, infine, il problema della detassazione degli assegni familiari, la Commissione ha ritenuto di dover richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di individuare soluzioni tali da eliminare le conseguenze negative che deriverebbero dall'applicazione del prelievo fiscale sugli assegni familiari in un momento di particolare difficoltà soprattutto per i redditi dei lavoratori ».

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (Parere alla IX e X Commissione) (2066).

Il deputato Lombardi, relatore sul disegno di legge presso le competenti Commissioni

di merito, illustra i motivi che hanno indotto le Commissioni riunite lavori pubblici e trasporti ad invitare la Commissione bilancio a riconsiderare il parere espresso la scorsa settimana sui due emendamenti agli articoli 1 e 4 del provvedimento. Al riguardo, fa presente che l'emendamento all'articolo 4 non comporta alcun aggravio di spesa (limitandosi a prevedere una diversa procedura contabile), e che le Commissioni di merito sono concordi nel chiedere di riferire a 4 anni (anziché a 3) l'arco temporale nel quale ripartire la spesa complessivamente autorizzata di 160 miliardi, rimettendosi peraltro alla Commissione bilancio per lo scaglionamento annuale di detta spesa.

A sua volta, il deputato Marocco, anch'egli relatore presso le Commissioni lavori pubblici e trasporti, richiama le disposizioni introdotte nel provvedimento per accelerare le procedure di spesa e quindi per venire incontro alle preoccupazioni manifestate la scorsa settimana dalla Commissione bilancio circa il pericolo della formazione di residui passivi.

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha ribadito l'orientamento del Governo di tener ferma la ripartizione quinquennale della spesa, anche al fine di evitare un ulteriore ampliamento della parte rigida del bilancio statale, il deputato Gambolati respinge fermamente l'atteggiamento del Tesoro e giudica gli stanziamenti autorizzati insufficienti a garantire la realizzazione delle opere portuali indispensabili a tenere il passo con il prevedibile incremento dei traffici marittimi; insiste, pertanto, perché la Commissione bilancio esprima consenso con la ripartizione triennale inizialmente proposta dalle Commissioni di merito, sottolineando la esigenza di operare perché i tempi di erogazione delle spese siano raccordati e adeguati ai tempi di realizzazione delle opere, attraverso procedure idonee ad introdurre un acceleramento e uno snellimento dei vari adempimenti tecnico-amministrativi.

Il deputato Tarabini sottolinea l'esigenza di disporre di ulteriori elementi chiarificatori della situazione di fatto, prima di procedere ad una nuova deliberazione: in particolare, chiede di conoscere quante e quali siano le opere già approntate e per le quali si debba ancora procedere al finanziamento, nonché quanti siano i progetti già predisposti, quanti quelli da predisporre e quanto tempo infine si ritiene dovrà durare l'esecuzione e la realizzazione dei progetti.

Il deputato Bodrato, infine, condivide l'esigenza di una migliore razionalizzazione dei piani per il finanziamento delle spese di investimento e si dichiara d'accordo con la richiesta avanzata dalle Commissioni di merito, anche se ritiene che il costo finale per la realizzazione delle opere risulterà in definitiva maggiore di quello oggi preventivato.

Successivamente, su proposta del relatore Orsini, la Commissione, preso atto di una dichiarazione resa a nome del Governo dal Sottosegretario Fabbri che la nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge proposta dal relatore delle Commissioni di merito e da queste ultime trasmessa in data 8 febbraio 1974 non comporta aggravii fiscali per il bilancio dello Stato, delibera di rivedere il parere contrario al riguardo espresso in data 20 febbraio 1974 e di manifestare pertanto consenso su tale emendamento sostitutivo del secondo comma del predetto articolo 4 del disegno di legge.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole sull'emendamento a firma dei deputati Ceravolo ed altri, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, anch'esso trasmesso dalle competenti Commissioni di merito in data 8 febbraio 1974, a condizione peraltro che la ripartizione della maggiore spesa di 160 miliardi complessivamente implicata risulti predisposta in un arco temporale di 5 anni (anziché di 3), in ragione rispettivamente di 10 miliardi per il 1974, 25 miliardi per il 1975, 50 miliardi per il 1976, 50 miliardi per il 1977 e 25 miliardi per il 1978.

Disegno di legge:

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dal Senato) (Parere alla II Commissione) (1585).

Su proposta del relatore Tarabini, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, la Commissione — tenuto conto che il parere già espresso in data 20 febbraio 1973 non risulta più valido perché riferito ad una indicazione di spesa e copertura relativa all'esercizio finanziario 1973, ormai scaduto — delibera, a maggioranza, di confermare il parere favorevole, aggiungendo peraltro la condizione che l'indicazione di spesa e copertura formulata all'articolo 5 del disegno di legge risulti convenientemente modificata ed aggiornata, con la esplicitazione del richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale 1974 a fronte degli oneri dal provvedimento implicati a carico del corrente esercizio finanziario.

Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma del predetto articolo 5: « All'onere di lire 2.349.912.719, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede, quanto a lire 671 milioni 412.719 a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e, quanto a lire 1.678.500.000 mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini, per le finanze, Amadei.

Proposte di legge:

Fusaro: Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 (2550);

Ferri Mario ed altri: Modificazioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente modifica e aggiornamenti di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 (2710).

(Discussione e approvazione in un testo unificato).

Il relatore Borghi illustra favorevolmente le proposte di legge che intendono risolvere e perequare la situazione di circa 300 procuratori speciali e spedizionieri doganali, esclusi, dalle più recenti disposizioni doganali, dalla possibilità di ottenere la patente abilitante all'esercizio in quanto non possedevano il requisito dell'esercizio, per almeno un anno, della professione. Il relatore propone di unificare le due proposte adottando il testo degli articoli della proposta 2710 (in quanto la forma di novella adottata dalla proposta 2550 richiama anche normative abrogate), e quale titolo quello della proposta 2550.

Dopo interventi dei deputati Giovannini e Spinelli e del Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei, che dichiarano di concordare con il relatore, la Commissione approva gli articoli della proposta n. 2710, adotta il titolo della proposta n. 2550 e vota a scrutinio segreto il testo unificato delle proposte di legge che risulta approvato.

Disegno e proposta di legge:

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (*Parere della I e della V Commissione*) (2542);

Bianchi Fortunato ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (*Parere della I e della V Commissione*) (966).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Presidente comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole agli emendamenti in testo identico (pubblicati sul bollettino del 13 febbraio), di iniziativa rispettivamente dei deputati Pascariello ed altri e Santagati ed altri, all'articolo 10, e conseguentemente ha modificato il parere relativo alle coperture previste all'articolo 14.

La Commissione modifica quindi l'articolo 10 sopprimendo, al primo comma, le parole « in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1973 in ragione del 100 per cento ».

Approvato senza modificazioni l'articolo 11, la Commissione, dopo interventi del relatore Spinelli, del Presidente La Loggia e del deputato Vespignani, accantona l'articolo 12 al fine di definire in maniera diversa la condizione per la fruizione dell'indennità che l'articolo stesso determina in funzione della non assoggettabilità dei beneficiari alla sopraimposta complementare.

La Commissione approva quindi l'articolo 13 e modifica l'articolo 14 sulla scorta dell'ultimo parere della Commissione bilancio sostituendo il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, valutato in complessive lire 3.000 milioni, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 3523 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1974 ».

Il seguito dell'esame degli articoli, per la definizione delle questioni relative all'articolo 12, è quindi rinviato alla prossima seduta.

Proposta di legge:

Senatori Patrini ed altri: Emissioni di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della IX Commissione*) (2638).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Pandolfi illustra favorevolmente la proposta di legge che estende alle sezioni autonome la facoltà, già prevista per gli istituti di credito fondiario, alla emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionali, prima cioè della stipula dei contratti definitivi. Il provvedimento esplicita tre adattamenti, connessi al tipo di garanzie (diverse per le sezioni rispetto a quelle richieste dagli istituti), al riferimento ai limiti per le non eccedenze rispetto al fondo di dotazione e alle riserve non aventi specifica destinazione (non al capitale versato che non è proprio delle sezioni) e per il richiamo alle norme speciali che regolano l'Istituto fondiario per le Venetie.

Il deputato Raffaelli, preannunciando l'astensione della sua parte, critica la polverizzazione legislativa sulla materia sostenendo che a tutte le soluzioni si provvede meno che a quelle organiche.

Dopo che il relatore Pandolfi ha dichiarato di associarsi all'esigenza di un testo unico per tutta la materia del credito a medio e lungo termine, il Presidente La Loggia soggiunge che la materia stessa necessita oltre che di unità anche di revisione, ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini dichiara di farsi carico delle osservazioni emerse e raccomanda l'approvazione della proposta di legge.

Il provvedimento, che consta di articolo unico, è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Senatori Patrini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2575).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Pandolfi illustra favorevolmente il provvedimento che si rende necessario per ovviare, mediante una interpretazione autentica, a talune contestazioni verificatesi

nell'applicazione della legge 19 maggio 1971, n. 367. Infatti per la legislazione speciale che regola l'Istituto fondiario per le Venezie, quest'ultimo non può applicare il diritto di contigenza dello 0,25 per cento alla massa dei mutui. Di qui la proposta di legge che corregge la precedente omissione, già segnalata da un emendamento Perdonà in sede di discussione del provvedimento 2889 della scorsa legislatura.

Dopo un intervento del deputato Raffaelli, che ribadisce le considerazioni svolte sul provvedimento 2638, la Commissione vota a scrutinio segreto la proposta di legge che consta di articolo unico e che risulta approvata.

Disegno di legge:

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (2604).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il Presidente comunica che la V Commissione ha espresso parere favorevole alle modifiche d'onere e copertura suggerite dal relatore Pandolfi.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge sostituendo il primo comma dell'articolo 6 con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 140 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato nel suo complesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei.

Proposte di legge:

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa ed altri: Norme in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e modifica dell'articolo 198 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Parere della II Commissione) (1685);

Castelli: Disciplina della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche derivante da apparecchiature elettriche e telefoniche (Parere della II Commissione) (374);

Castelli: Interpretazione autentica degli articoli 276 e 277 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Parere della II e della IV Commissione) (375);

Castelli: Regolamentazione della occupazione di spazi ed aree pubbliche (Parere della II e della IV Commissione) (376).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del relatore Prandini, consentiente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei (che preannuncia sulla materia un disegno governativo già diramato per i concerti) la Commissione delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge.

Il Presidente si riserva di acquisire i consensi dei gruppi non presenti alla seduta odierna.

Proposta di legge:

Arnaud ed altri: Nuove norme in materia dell'attività di doganalista (Parere della IV Commissione) (1689).

(Rinvio).

Il relatore Borghi chiede un breve rinvio della discussione che possa consentire un approfondimento adeguato della complessa materia.

La Commissione rinvia quindi l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 11,50. — *Presidenza del Presidente PANDOLFI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei.

Disegno di legge:

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere della II Commissione) (2608).

Su proposta del relatore Postal la Commissione, espresse perplessità sul merito, delibera che nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento per quanto di propria competenza.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972 (Parere alla III Commissione) (2633).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento di ratifica.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte di reddito, e del protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971 (Approvato dal Senato) (Parere alla III Commissione) (2718).

Dopo analitica relazione del Presidente Pandolfi e dopo che il Sottosegretario di Stato per le finanze Amadei ha dichiarato che informerà subito il Ministro dei rilievi mossi dai Commissari, la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione, pur non manifestando avviso contrario al provvedimento di ratifica, in considerazione dei rapporti pregressi contemplati dall'articolo 27 dell'Accordo, segnala alla Commissione di merito la necessità di raccomandare al Governo, e con pressante urgenza, di rinegoziare la Convenzione oggetto dell'Accordo del 1971 e di porre in opera la più vigile cautela nell'esecuzione del provvedimento di ratifica per i rapporti tributari posti in essere dopo il 1° gennaio 1974. La Commissione è consapevole che accordi bilaterali possono certo derogare le norme generali, tuttavia ciò non può avvenire in modo tale da stravolgere l'impianto stesso della normativa tributaria generale testé radicalmente riformata. Si citano a titolo di esempio l'articolo 5 della Convenzione (per i redditi immobiliari), gli articoli 9 e 10 (in materia di dividendi ed interessi), l'articolo 14 (in materia di lavoro subordinato) che contrastano pesantemente con i cardini dei decreti delegati entrati in vigore il 1° gennaio 1974 in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e di accertamento delle imposte medesime. (La riforma assoggetta ad imposizione i residenti per i redditi ovunque prodotti, stabilisce clausole e limiti precisi in materia di credito d'imposta, detta norme perentorie in materia di trattenute sui dividendi e gli interessi, esenta i lavoratori italiani che lavorino all'estero dal pagamento dei tributi in Italia, senza le clau-

sole restrittive previste dall'articolo 14 dell'Accordo).

La Commissione coglie l'occasione per invitare la Commissione di merito affinché (ricordando al Governo che già gli Stati Uniti hanno iniziato passi diplomatici per rinegoziare le convenzioni intese ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire le evasioni fiscali) richieda al Governo un preciso impegno alla revisione e rinegoziazione delle numerose convenzioni che, stipulate prima dell'entrata in vigore della riforma tributaria, risultano non solo anomale rispetto all'impianto della riforma, ma altresì suscettibili, per lo scarto sistematico tra vecchio e nuovo regime fiscale, di favorire le evasioni fiscali che gli accordi stessi si preoccupano di prevenire ».

Disegno di legge:

Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (Parere alle Commissioni IV e X Riunite) (2609).

Su proposta del relatore Rende la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Disegno e proposte di legge:

Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2682);

Cirillo ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (Urgenza) (498);

Vetrone: Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2225).

Su proposta del Presidente Pandolfi che sostituisce il relatore Frau, assente, la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge 2682.

Quanto alle proposte di legge osserva, per l'esenzione dall'imposta sui fabbricati contemplata dall'articolo 21 della proposta 498, e dall'articolo 32 della proposta 2225, che, venute a cadere con il nuovo sistema tributario tutte le imposte di carattere reale (che obbligavano il legislatore a provvedere a specifiche esenzioni in caso di danni e calamità) la natura personale della nuova imposizione fa sì che, distrutto o danneggiato il bene suscettibile di produrre reddito, viene altresì meno

il presupposto dell'imposizione. Il parere sui predetti articoli è pertanto contrario.

La Commissione esprime inoltre parere contrario all'articolo 38 della proposta 2225, che contempla esenzioni dall'IVA e stabilisce tasse fisse in materia di imposte di registro ipotecarie e catastali, per i motivi più volte illustrati alla Commissione di merito in occasione dell'espressione del parere su altri provvedimenti legislativi ».

Disegno di legge:

Finanziamenti per gli interventi della sezione orientamento del FEOGA (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (2610).

Su proposta del relatore Postal la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore iter del disegno di legge.

Disegno di legge:

Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti (*Parere alla XII Commissione*) (2702).

Su proposta del relatore Rende la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore iter del disegno di legge.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del consorzio autonomo del porto di Napoli (*Parere alla X Commissione*) (2744).

Su proposta del relatore Rende la Commissione esprime parere favorevole sul disegno di conversione.

Proposte di legge:

Maschiella ed altri: Provvedimenti urgenti per il risanamento e il consolidamento del colle di Todi (1432);

Menicacci: Provvedimenti per la tutela e salvaguardia del carattere artistico, monumentale e storico della città di Todi e per il risanamento e il consolidamento del colle tuderte (1830);

Radi: Provvedimenti per il risanamento e consolidamento del colle di Todi (2640).

(*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del relatore Postal la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione condiziona il parere favorevole all'ulteriore iter dei provvedimenti alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della proposta n. 1432, e alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 9 delle

proposte nn. 1830 e 2640, che prevedono agevolazioni in materia di imposte ipotecarie ».

Disegni e proposte di legge:

Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240);

Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del Paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (2241);

Consiglio regionale della Lombardia: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (*Urgenza*) (1148);

Consiglio regionale della Basilicata: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448);

Consiglio regionale del Piemonte: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449);

Consiglio regionale della Toscana: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652);

Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977 (1654);

Consiglio regionale del Lazio: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658);

Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1762);

Consiglio regionale dell'Umbria: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1833);

Consiglio regionale delle Marche: Finanziamento, formazione ed esecuzione dei programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099);

Consiglio regionale della Campania: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163).

(*Parere alle Commissioni VIII e IX Riunite*).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione si è soffermata, per quanto di propria competenza, sull'articolo

11 del disegno di legge n. 2240, sull'articolo 8 del disegno di legge 2241 e sull'articolo 8 delle proposte di legge di iniziativa regionale, ed osserva:

L'articolo 11 del disegno di legge n. 2240, richiama ai commi sesto, settimo ed ottavo numerose leggi le quali contemplano sia aspetti procedurali per l'emissione di buoni polienali, certificati di credito e prestiti redimibili, sia agevolazioni fiscali in termini di tributi soppressi.

Si osserva che l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, esenta già esplicitamente, in via generale, tutte le obbligazioni pubbliche. È necessario pertanto che i tre commi che richiamano alla legislazione parziariamente perenta, esplicitino, al termine di ciascun comma, la espressione: "eccettuate le disposizioni di carattere tributario".

Poiché qualche dubbio sussiste circa l'equiparabilità dei certificati di credito ai titoli del debito pubblico, si suggerisce di introdurre dopo il settimo comma il seguente:

"Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi".

Identiche modifiche vanno apportate ai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2241 che ripete la dizione del precitato articolo 11 del disegno di legge n. 2240.

La Commissione ha quindi preso in esame l'articolo 8 delle proposte di iniziativa regionale, che richiama le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 49 della legge 28 luglio 1967, n. 641, ed esprime su tale disposizione parere contrario chiedendo la soppressione dell'articolo. Ciò non solo per ragioni formali (le singole imposte citate nel richiamato articolo 49 della legge n. 641 sono contemplate da leggi soppresse) ma anche in quanto la nuova normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 1973, per le imposte indirette ha già provveduto, nelle tariffe che accompagnano i singoli decreti delegati ad agevolare gli atti relativi a tutte le opere pubbliche.

In forma condizionata all'accoglimento delle osservazioni che precedono, la Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore iter dei provvedimenti ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno di legge:

Soppressione dell'orfanotrofo della marina militare di Napoli (*Già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1746-B).
(Discussione e approvazione).

Il relatore Bodrito illustra la modifica apportata dal Senato all'articolo 2 consistente nella correzione di un errore nella indicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento in ente morale dell'Istituto « Andrea Doria » emanato con il n. 989 il 12 febbraio 1948 e non nel 1947.

Il deputato D'Auria lamenta che un errore materiale abbia provocato il ritardo dell'approvazione definitiva del disegno di legge.

La Commissione, quindi, approva la modifica apportata dal Senato all'articolo 2.

Il Sottosegretario Lattanzio accetta come raccomandazione il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione Difesa della Camera dei deputati,

nell'approvare il disegno di legge n. 1746-B, riguardante la soppressione dell'Orfanotrofo della marina militare di Napoli,

invita il Governo

in sede di dismissione degli immobili ad operare nel senso di considerare gli enti locali quali privilegiati acquirenti affinché possano utilizzarli nel pubblico interesse ».

D'AURIA, NAHOUM, ANGELINI, VENEGONI, MIGNANI, PELLIZZARI, BISIGNANI, CERRI, TESI.

Al termine della seduta la Commissione approva a scrutinio segreto il disegno di legge.

Disegno di legge:

Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze

di qualsiasi specie (*Già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2020-B).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Bodrito illustra la modifica apportata dal Senato all'articolo 2, consistente nell'attribuire l'onere finanziario allo stato di previsione dell'anno 1974, anziché dell'anno 1973.

La Commissione, quindi, approva la modifica al disegno di legge che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Modifiche alla composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2154).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente Guadalupi, in sostituzione del relatore Bandiera, illustra il disegno di legge che modifica la composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, non più rispondente agli attuali ordinamenti dell'amministrazione statale in particolare con l'inserimento di rappresentanti del personale dipendente.

Dopo intervento del deputato Mignani, che lamenta il ritardo delle modifiche apportate alla composizione degli organi dell'Istituto, la Commissione approva senza modifiche gli articoli del disegno di legge, che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno di legge:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della fondazione «Acropoli alpina» (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2064).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Armani, favorevole il Sottosegretario Lattanzio, la Commissione all'unanimità delibera di chiedere il tra-

sferimento del disegno di legge alla propria competenza legislativa.

Disegno di legge:

Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2419).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore de Meo illustra il disegno di legge che analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, per gli enti ospedalieri civili e le cliniche universitarie, anche per gli stabilimenti sanitari militari stabilisce la istituzione del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica.

Il deputato Venegoni formula osservazioni in merito ai titoli previsti per l'accesso alla carriera dall'articolo 2 rilevando la discrasia che si verifica tra questa norma generale e la norma transitoria prevista dall'articolo 3 in merito alla dotazione organica del ruolo ed ai parametri attribuiti.

Il deputato Angelini condivide le osservazioni del deputato Venegoni, soffermandosi, in particolare, sul primo inquadramento nel ruolo del personale in servizio presso il Ministero della difesa e sull'attribuzione del parametro di stipendio, che dovrebbe essere immediatamente superiore a quello posseduto nel ruolo di provenienza, anche in relazione a norme vigenti in materia di trasferimento da ruolo a ruolo per il personale del Ministero della difesa.

Il Sottosegretario Lattanzio osserva che il disegno di legge rappresenta una armonizzazione della organizzazione sanitaria militare con la organizzazione sanitaria degli ospedali civili adeguando le strutture e il personale esistenti alle nuove esigenze.

Su proposta del relatore, quindi, la Commissione, all'unanimità, favorevole il Sottosegretario Lattanzio, delibera di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla propria competenza legislativa.

Disegno di legge:

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito (2451).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore de Meo illustra il disegno di legge che proroga il termine per l'esercizio

della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito, tenuto conto della situazione deficitaria del suddetto personale militare che non potrà migliorare nei prossimi anni a causa del progressivo invecchiamento dei quadri e delle mancate immissioni, mediante concorso, nel grado iniziale.

Propone che la Commissione chieda l'assegnazione del disegno di legge alla propria competenza legislativa.

Il deputato Venegoni lamenta che ancora si proceda con soluzioni transitorie, peraltro insufficienti, e non si affronti la soluzione dei problemi di organizzazione sanitaria delle forze armate.

La Commissione, quindi, all'unanimità, favorevole il Sottosegretario Lattanzio, approva la proposta del relatore.

Proposta di legge:

Senatore Burtulo: Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della Marina (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2717).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Lucchesi, illustra la proposta che adegua le norme di avanzamento degli ufficiali maestri direttori della banda della marina a quelle vigenti per l'avanzamento degli altri ruoli speciali e propone che la Commissione chieda il trasferimento della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

Il deputato Angelini lamenta che ancora una volta si addivene a correggere situazioni anomale in modo frammentario mentre appare sempre più necessario una revisione organica della legge generale dell'avanzamento degli ufficiali.

Il Presidente, ritiene che il Governo debba riesaminare il trattamento economico-giuridico e disciplinare della banda militare della marina in armonia con quello che è attualmente regolato dalla legge 15 marzo 1965, n. 121, e proporre al Parlamento il relativo disegno di legge.

La Commissione, quindi, approva all'unanimità, favorevole il Sottosegretario Lattanzio, la proposta del relatore.

Proposte di legge:

de Meo: Parificazione dell'assegno di reversibilità per i congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare (1686);

Felici e Lobianco: Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare (886).

(*Rinvio*).

Il relatore De Meo propone che la Commissione chieda il trasferimento delle proposte di legge alla propria competenza legislativa.

Il sottosegretario Lattanzio propone che la Commissione rinvi alla prossima seduta la discussione e la decisione sulla proposta del relatore.

La Commissione accoglie la proposta di rinvio.

Al termine della seduta il Presidente comunica che il deputato Giuseppe Niccolai gli ha indirizzato una lettera con cui avanza la proposta di discutere in Commissione sulle notizie apparse sulla stampa alla fine di gennaio sui supposti movimenti di truppe e di riunioni di militari. A tale proposito, ricorda che in sede di ufficio di Presidenza della Commissione ad analoga richiesta del deputato Nahoum, il Sottosegretario Lattanzio, comunicò che il Governo era pronto a rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate in Assemblea dai diversi gruppi.

L'Ufficio di Presidenza, pertanto, all'unanimità si rimise alle decisioni che in proposito avrebbe preso la conferenza dei Presidenti dei gruppi.

Il deputato Niccolai lamenta che un fatto così grave sia passato finora di fatto inosservato in Parlamento.

Il Presidente lo invita, quindi, a presentare osservazioni al Presidente del gruppo del MSI-destra nazionale perché in sede di conferenza dei Presidenti di gruppo avanzi la relativa richiesta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 11. — *Presidenza del Vicepresidente CERAVOLO, indi del Presidente CATELLA.* — Interviene il Ministro della marina mercantile, Pieraccini.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Na-

poli (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I, della V, della VI, della IX, della XII e della XIII Commissione*) (2744);

Riccio Stefano: Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*) (1032);

Ianniello ed altri: Istituzione del Consorzio autonomo per il porto di Napoli (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*) (1043).

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il deputato Di Nardo, dopo aver accennato alla probabile incostituzionalità dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, critica la nomina del commissario per il porto di Napoli effettuata dal Governo mentre il disegno di legge di conversione è ancora di fronte al Parlamento. Augurandosi che la Camera non approvi il disegno di legge a scatola chiusa e che quindi l'urgenza del provvedimento non impedisca un approfondito esame degli emendamenti, ritiene che le attribuzioni del consorzio per il porto di Napoli debbono estendersi anche alle zone delimitate rispettivamente da Capri ed Ischia e da Punta Campanella. Dopo aver prospettato la necessità di ampliare l'arco dei soggetti che compongono gli organi del consorzio, si riserva la trattazione di questioni più specifiche quando si passerà all'esame degli emendamenti.

Il deputato Ianniello, pur ritenendo il provvedimento nella sua sostanza positivo, afferma che esso deve essere profondamente modificato. A suo giudizio le convenzioni di cui all'articolo 2 appaiono troppo limitative delle funzioni del consorzio; propone pertanto in alternativa il sistema dei contributi sulla base dei preventivi di spesa. Affermando l'esigenza di potenziare la disponibilità finanziaria prevista dall'articolo 4 e di allargare il ventaglio delle componenti che fanno parte del consorzio, esprime ulteriori rilievi sulle parti del disegno di legge relative al personale del consorzio, al direttore generale e alla possibilità di effettuare ispezioni. Anch'egli si rimette all'illustrazione degli emendamenti per le questioni più specifiche.

Il deputato D'Angelo, dichiarando che il suo gruppo si batterà perché in tempo breve siano approvate profonde modifiche al provvedimento, si dichiara contrario all'attuale testo poiché esso disattende l'impegno assunto in passato dal Governo di presentare un disegno di legge di ristrutturazione generale di tutti i porti italiani. Affermato che nel provvedi-

mento in esame non vi è alcun elemento di novità nemmeno per il porto di Napoli, ritiene che il decreto-legge non risolva il problema neanche sotto il profilo temporale dati i termini aleatori da esso previsti per il compimento di tutta una serie di adempimenti amministrativi. Conclude prospettando l'esigenza di potenziare i compiti della regione in relazione alle funzioni e alla composizione del consorzio e rimettendosi per ulteriori approfondimenti agli emendamenti presentati.

Il deputato Lezzi, manifestando stupore per alcune critiche al provvedimento manifestate in questa sede e non emerse nel dibattito al Senato, giustifica l'impiego del decreto-legge che non si propone di prorogare precedenti ed ormai superate situazioni bensì contiene sostanziali elementi di novità. Giudicando coerente ed adeguata la soluzione adottata dal Governo per il porto di Napoli, anche nella prospettiva di una ristrutturazione globale dei porti italiani, ritiene però che la Cassa del Mezzogiorno debba essere rappresentata nel consorzio e che debba essere migliorata in seno al consorzio stesso la posizione dei rappresentanti del Banco di Napoli. Posto che al porto di Napoli si riconosce una importante funzione industriale, oltre che commerciale e turistica, si deve tenere nel giusto conto la posizione delle industrie operanti nella zona e quindi prevedere una rappresentanza dell'IRI sia nell'assemblea che nel comitato direttivo del consorzio. Conclude dichiarandosi d'accordo sull'attribuzione all'assemblea regionale campana della competenza ad eleggere il presidente del consorzio.

Il deputato Riccio Stefano, intervenendo per integrare quanto già affermato in una precedente seduta, ritiene che l'elemento di novità del provvedimento sia rappresentato dalla istituzione di un porto a concezione stellare. Dopo aver affermato che il porto di Napoli si pone come importante strumento di sviluppo del Mezzogiorno, prospetta l'opportunità di alcune modifiche al provvedimento in esame e chiede l'impegno del Ministro affinché, in vista del secondo piano azzurro, venga reperito il finanziamento per le strutture a levante del porto di Napoli.

Il deputato Poli giudica inopportuna la nomina del commissario per il porto di Napoli in pendenza della legge di conversione, malgrado la stima che egli tiene ad esprimere sia nei confronti del Ministro Pieraccini che della persona che è stata chiamata a ricoprire la carica. Dichiarando di ritirare i propri emendamenti, riservandosi di ripresen-

tarli in Assemblea, per accelerare l'esame in Commissione.

Il deputato Korach afferma che l'urgenza del provvedimento non deve precludere la discussione delle modifiche necessarie, in Commissione o direttamente in Assemblea. Esprime l'esigenza di potenziare i collegamenti fra il consorzio, la regione e gli altri enti locali. Prospetta dubbi sulla opportunità che faccia parte dell'assemblea del consorzio il capo dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli.

Il deputato Alessandrini, manifestando la esigenza che rappresentanti degli enti provinciali per il turismo facciano parte del consorzio, ritiene necessario chiudere al più presto la vecchia gestione del porto di Napoli introducendo un sistema nuovo ed efficiente.

Il relatore Merli, replicando brevemente agli intervenuti, afferma che l'urgenza di risolvere la situazione del porto di Napoli ha giustificato l'impiego del decreto-legge; il provvedimento in esame ha infatti posto fine alla precedente gestione instaurando un sistema nuovo. Per accelerare l'iter propone che gli emendamenti vengano ritirati per essere ripresentati in Assemblea ove saranno preliminarmente esaminati dal Comitato dei nove che potrebbe essere nominato nella seduta odierna.

Il Ministro della marina mercantile, Pieraccini, chiarisce che il decreto-legge è il frutto obbligato di una situazione preesistente non essendo più possibile procedere ad una ulteriore proroga della vecchia e non più adeguata gestione. Si è pertanto proceduto ad un'ampia consultazione con tutte le forze sindacali campane ed il decreto-legge rappresenta il risultato della richiesta avanzata da tutte le forze politiche di quella regione. Soffermandosi quindi sul contenuto del provvedimento, giustifica la nomina governativa del presidente del consorzio ed il fatto che vicepresidente sia di diritto il direttore marittimo di Napoli sulla base dell'importanza nazionale del porto di Napoli. D'altra parte, l'esigenza di assicurare una autonomia massima è soddisfatta in grado molto elevato dal tipo di composizione dell'assemblea del consorzio che si è ritenuto di scegliere. Affermando che il provvedimento rappresenta un primo esperimento per arrivare in seguito alla ristrutturazione globale del sistema portuale italiano, dichiara che il Governo si impegna a realizzare tempestivamente gli adempimenti amministrativi previsti dal decreto-legge. Conclude soffermandosi sulle questioni specifiche emerse dalla discussione.

Il deputato Ceravolo dichiara di accettare la proposta del relatore di ritirare gli emendamenti per ripresentarli in Assemblea perché il più rapido iter che da ciò conseguirà potrà consentire al Senato di approvare in tempo le eventuali modifiche introdotte dalla Camera. Posto che si devono dotare i porti italiani di strutture politiche ed aziendali del tutto nuove come condizione indispensabile per una riforma globale del sistema portuale, afferma che il decreto-legge ripete invece pedissequamente concetti completamente arretrati.

Il deputato Baghino aderisce anch'egli alla proposta del relatore augurandosi che l'esame in Assemblea possa iniziarsi al più presto e cogliendo l'occasione per chiedere al Ministro Pieraccini di mantenere fermo l'impegno per una politica unitaria dei porti.

Anche gli altri presentatori di emendamenti accolgono la proposta del relatore. Il deputato di Nardo preannuncia a nome del suo gruppo la presentazione di una relazione di minoranza.

La Commissione dà mandato al relatore di preparare la relazione per l'Assemblea sulla base della discussione svoltasi. Il Presidente Catella si riserva di costituire il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente TRUZZI.

Il Presidente annuncia alla Commissione di aver appreso soltanto questa mattina che il Governo non potrà prendere parte alla seduta odierna.

I deputati Bardelli e Tassi, a nome dei rispettivi gruppi, esprimono il loro profondo rammarico per la situazione in cui è venuta a trovarsi la Commissione messa nell'impossibilità di svolgere i suoi lavori e fanno rilevare che l'assenza del Governo è tanto più grave poiché all'ordine del giorno della seduta odierna figurano provvedimenti più volte sollecitati dal Governo.

Il deputato Bardelli chiede che la Commissione sia convocata domani con l'identico ordine del giorno.

Il Presidente dopo avere assicurato che si farà interprete presso il Governo del rammarico

rico manifestato dalla Commissione per la situazione incresciosa determinata dalla sua assenza, dichiara che convocherà la Commissione con lo stesso ordine del giorno mercoledì prossimo, tenendo presente che sarà difficile tenere seduta domani mattina, per le prevedibili numerose votazioni in Aula sul provvedimento sulle pensioni.

Il deputato Cristofori chiede che possa tenersi al più presto, una seduta congiunta con la Commissione Industria previ opportuni contatti con il Governo, per ascoltare le dichiarazioni di questo sul problema, sempre più grave e delicato, del prezzo del latte.

Il deputato Bardelli si associa alla richiesta del deputato Cristofori.

Il Presidente assicura che prenderà gli accordi necessari con la Commissione Industria e con il Governo per ottenere che questi possa riferire sul tema indicato dal deputato Cristofori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

INDUSTRIA (XII)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente MISASI.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FONTI DI ENERGIA.

Audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato De Mita svolge una relazione introduttiva sui diversi aspetti della politica energetica in rapporto alla crisi petrolifera soffermandosi in particolare ad illustrare i criteri e gli obiettivi del piano del petrolio e i programmi per lo sviluppo e lo sfruttamento delle fonti alternative.

Intervengono nella discussione i deputati Alesi, Damico, D'Alema, Servello, Marchetti, Scotti, Milani, Fioret, Peggio, Tocco e Masciella ai quali il Ministro De Mita risponde fornendo ulteriori dati e delucidazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente FRASCA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Guerrini.

Disegno di legge:

Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (*Già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalla XII Commissione del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (1914-B).

(*Discussione e approvazione*).

In assenza del relatore Morini, il Presidente Frasca riferisce sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera.

Dopo un breve intervento del deputato La Bella, che auspica che il disegno di legge diventi operante al più presto, la Commissione approva le modifiche apportate dal Senato all'articolo 8 del testo del disegno di legge.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposte di legge:

Schiavon ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali (*Parere della XI Commissione*) (552);

Senatori Zugno ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali (*Approvata dalla IX Commissione del Senato*) (*Parere della XI Commissione*) (1913).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Andreoni, illustrando in particolare la proposta di legge n. 1913, già approvata dal Senato, rileva che c'è la necessità in Italia di portare la fecondazione artificiale ai livelli più alti raggiunti in altri paesi. Il provvedimento in discussione si propone di rimediare alle carenze in questo settore, anche se con misure di carattere limitato. In particolare esso andrebbe migliorato sia disciplinando meglio le competenze regionali in materia, sia prevedendo un tirocinio pratico in modo da avere maggiori garanzie che le operazioni di fecondazione artificiale siano effettuate da persone fornite di tutte le cognizioni necessarie ad esplicarle senza danno per gli allevamenti.

Il deputato Menichino condivide alcuni rilievi del relatore circa i limiti del provvedimento in discussione, che certamente non affronta in modo organico il problema di un superamento delle carenze del settore zootecnico nel nostro paese. Fa presente però che il provvedimento è molto atteso e può contribuire a migliorare comunque la situazione

degli allevamenti. Pertanto il suo gruppo si riserva di presentare emendamenti soltanto se altri gruppi o il Governo dovessero proporre a loro volta delle modifiche, che implicherebbero il rinvio del provvedimento al Senato.

Il deputato Schiavon ribadisce l'importanza e l'urgenza del provvedimento che, pur con i suoi limiti, consente di ampliare il ricorso alla fecondazione artificiale, con grande vantaggio per gli allevamenti. Aggiunge che bisogna tener conto delle difficoltà che incontrano i veterinari a far fronte alle esigenze in questo campo e ritiene che il problema di un eventuale finanziamento dei corsi previsti all'articolo 2 ad opera delle regioni o degli enti locali, non possa essere affrontato in questa sede per non ritardare ulteriormente l'*iter* della proposta di legge.

Il deputato Allocca ritiene che il finanziamento dei corsi di cui all'articolo 2 della proposta di legge n. 1913 non può riguardare lo Stato o enti pubblici ma riguarda gli operatori industriali attivi nel settore. Inoltre, mentre condivide l'opinione che la pratica della fecondazione artificiale debba essere sviluppata, afferma che ciò si può ottenere autorizzando gli studenti di veterinaria, che abbiano sostenuto l'esame di ginecologia veterinaria ed effettuato delle prove pratiche, a compiere operazioni di fecondazione artificiale.

Il deputato De Carneri fa presente che la fecondazione artificiale nel nostro paese riguarda solo un 25 per cento dei casi, mentre in altri paesi le percentuali sono doppie o più che doppie. C'è quindi una situazione di grave carenza che si ripercuote negativamente su tutto l'andamento del settore zootecnico. Questo è tanto più grave nel momento attuale, in cui si avverte l'esigenza di predisporre un « piano carne » che rischierebbe di avere scarsi risultati se non si potenziasse nel frattempo il ricorso alla fecondazione artificiale. Dopo aver sottolineato che la situazione è grave particolarmente nelle zone montane, come il Trentino-Alto Adige, invita a riflettere sull'opportunità di introdurre modifiche al provvedimento che, comportando il suo rinvio al Senato, ne ritarderebbero l'*iter*.

Il deputato Messeni Nemagna dichiara che si asterrà dal presentare emendamenti data la particolare urgenza del provvedimento in discussione, e rileva che la tecnica dell'inseminazione non richiede particolari cognizioni sicché non va sopravvalutato il problema dei corsi da organizzare per gli operatori pratici.

Il deputato De Lorenzo ribadisce a sua volta l'urgenza dei problemi presenti nel settore della zootecnia e della produzione di carne. Di qui l'importanza di questo provvedimento che facilita il ricorso alla fecondazione artificiale e individua operatori pratici in grado di coadiuvare i veterinari in questa operazione, che ha sostanzialmente un carattere artigianale e non richiede cognizioni particolari.

Il deputato Venturoli osserva che i limiti rilevati nel provvedimento pongono problemi che potranno essere più adeguatamente risolti nell'ambito di una regolamentazione organica della materia e delle più ampie misure che il Governo si appresta a prendere nel settore zootecnico.

Il deputato D'Aniello concorda con le opinioni espresse circa l'opportunità di non compromettere il sollecito varo del provvedimento, molto atteso, per introdurre miglioramenti che andranno più adeguatamente valutati nell'ambito di misure organiche per il settore zootecnico.

Il relatore Andreoni, replicando agli intervenuti, osserva che alcune modifiche avrebbero contribuito a snellire le procedure previste nel provvedimento, consentendo così di recuperare un eventuale ritardo nell'*iter* di approvazione; così per esempio, si faciliterebbe l'operatività del provvedimento, disponendo che i corsi di cui all'articolo 2 della proposta n. 1913 siano autorizzati dalle regioni anziché dal Ministero della sanità. Conclude dichiarando che, pur essendo favorevole alle linee generali del provvedimento in esame, ritiene di doversi astenere se il testo verrà mantenuto nella formulazione attuale.

Il sottosegretario Guerrini afferma che il Governo consente pienamente con le opinioni espresse circa l'urgenza e la necessità di intervenire subito in questo settore e condivide l'avviso che si è di fronte ad un provvedimento molto atteso, suscettibile di compensare almeno in parte le attuali carenze del settore zootecnico. Aggiunge che il Governo aveva predisposto alcuni emendamenti formali, ma poiché la Commissione ha sottolineato l'esigenza di addivenire ad una regolamentazione immediata della materia, ritenendo questa esigenza prevalente rispetto a quella di un perfezionamento tecnico di alcuni punti della legge, non insisterà nel presentare tali proposte di modifica.

La Commissione approva quindi, senza modificazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge n. 1913, assunta come testo base, ai quali non vi sono emendamenti.

La proposta di legge è quindi votata nel suo complesso a scrutinio segreto e approvata, con assorbimento della proposta di legge n. 552.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Interviene il sottosegretario di stato per la sanità, Guerrini Giorgio.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (*Approvato dalla XII Commissione del Senato*) (*Parere della I, della III, della XI e della XII Commissione*) (2618).

(*Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Del Duca illustra il provvedimento, rilevando che l'industria birraria versa in condizioni di disagio non solo per il problema dei costi, ma per le caratteristiche del consumo di tale prodotto, che nel nostro paese raggiunge livelli elevati solo nel periodo estivo. Dopo aver analizzato i singoli articoli, che disciplinano l'impiego delle materie prima da usare nella produzione e indicano le cautele igieniche da adottare per la fabbricazione, i recipienti di contenimento, il lavaggio degli impianti, conclude proponendo

di chiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge in esame.

Sulla proposta di richiedere il trasferimento in sede legislativa si dichiarano d'accordo, a nome dei rispettivi gruppi, i deputati La Bella, De Lorenzo, Ferri Mario, Messeni Nemagna, D'Aniello, Morini e il sottosegretario Guerrini a nome del Governo.

La Commissione delibera quindi di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 2618. Il Presidente Frasca si riserva di inoltrare la richiesta non appena acquisito il consenso dei gruppi non presenti alla seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente CARRARO.*

La Commissione ascolta la deposizione del signor Francesco Paolo (detto Frank) Coppola.

Durante la deposizione del signor Coppola intervengono per chiedere notizie e chiarimenti al teste i senatori Signori, Adamoli, Luggnaro e Pisanò e i deputati Giuseppe Niccolai, La Torre, Nicosia, Felici, Patriarca, Vigneis e Terranova.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,15.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

Giovedì 28 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (2066);

Relatori: per la IX Commissione, Lombardi Giovanni; per la X Commissione, Marocco;

— (*Parere della V Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 28 febbraio, ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Giovedì 28 febbraio, ore 16

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato

delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*).

ALMIRANTE ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224) — (*Parere della II, della V e della VII Commissione*);

— Relatore: Galloni.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 28 febbraio, ore 11,30.

Comunicazioni del ministro degli affari esteri.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 28 febbraio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori FOLLIERI ed altri: Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614) — Relatore: Musotto — (*Parere della I Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori ZUCCALÀ ed altri: Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Tutela della riservatezza e della libertà e se-

gretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2428) — (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

BALZAMO ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482) — (*Parere della I, della II, della X e della XII Commissione*);

ASSANTE ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497) — (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

ANDERLINI ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazioni (1845) — (*Parere della I, della II, della VII, della X e della XII Commissione*);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100) — (*Parere della I e della X Commissione*);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) — (*Parere della I Commissione*);

— Relatore: Castelli.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (2624) — Relatore: Felisetti — (*Parere della I, della V, della VIII, della IX e della XIV Commissione*).

UFFICIO DI PRESIDENZA.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Giovedì 28 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

CERVONE ed altri: Fissazione di termini e indicazioni per il regolamento per le elezioni studentesche previste dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1973, n. 766 (2767) — Relatore: Canepa.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Estensione a docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, delle norme di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché l'ammissione ai corsi ordinari degli aspiranti in possesso di titolo valido ai sensi di legge vigenti sino all'entrata in vigore della stessa legge n. 1074 (1648) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (477);

BUZZI ed altri: Ammissione degli insegnanti delle scuole non statali pareggiate e legalmente riconosciute al corso speciale di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (491);

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (680);

MENICACCI: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (756);

— Relatore: Buzzi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PICA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale (*Urgenza*) (141) — (*Parere della V Commissione*);

PATRIARCA: Concorso speciale riservato alle insegnanti di scuola materna statale in servizio alla data del 1° giugno 1972 (195) — (*Parere della V Commissione*);

IANNIELLO e GAVA: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale (495) — (*Parere della V Commissione*);

PICA ed altri: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre

1971, n. 280, sulla non licenziabilità delle insegnanti di scuola materna statale (*Urgenza*) (559) — (*Parere della V Commissione*);

BARDOTTI e BORGHI: Norme interpretative della legge 24 settembre 1971, n. 820, concernente norme sull'ordinamento della scuola elementare (603) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Concorsi speciali provinciali per le insegnanti e le assistenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali (738) — (*Parere della V Commissione*);

BUZZI ed altri: Modificazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale (1743) — (*Parere della V Commissione*);

SALVATORI: Immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti delle scuole materne statali; costituzione delle direzioni didattiche e stipula di una convenzione tra scuole materne non statali e lo Stato (2006) — (*Parere della I e della V Commissione*);

ROBERTI ed altri: Sistemazione in ruolo ed orario di servizio delle insegnanti e delle assistenti della scuola materna statale (2653) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Bardotti.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BALLARDINI ed altri: « Principi fondamentali in materia di istruzione professionale del personale addetto agli asili-nido » (2290) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Castiglione;

FINELLI ed altri: « Istituzione della scuola pubblica d'infanzia » (*Parere della I, II, V e VI Commissione*) — Relatore: Castiglione.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RAICICH ed altri: « Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei conservatori ed alla istituzione di corsi universitari di musica e di musicologia (634) — (*Parere della I, V e VI Commissione*);

GIORDANO e SISTO: « Obbligatorietà dell'insegnamento della educazione tecnica e dell'educazione musicale nella scuola media (1303) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Bertè.

Esame della proposta di legge:

NICOLAZZI e GUERRINI: « Insegnamento di lingua internazionale esperanto nelle scuole secondarie (342) — Relatore: Bertè — (*Parere della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 28 febbraio, al termine della riunione delle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

Seguito della discussione del disegno di legge:

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2651) — Relatore: Poli — (*Parere della V, della IX e della XIII Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 28 febbraio, ore 11,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Giovedì 28 febbraio, ore 16,30.

COMITATO RISTRETTO

Esame del disegno di legge « Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione » n. 1150.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 28 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e CABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

MARIOTTI: Modifica dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che disciplina l'aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso e per il passaggio in ruolo del personale trasferito da un ospedale ad un altro (831);

d'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

BELLUSCIO: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati e supplenti (913);

MARIOTTI ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

GUERRINI: Valutazioni del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri (1117);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

TRIVA ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (*Parere della I e V Commissione*);

LENOCI: Modifica del secondo comma dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri. (1175);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Valutazione del servizio prestato dagli assistenti volontari ospedalieri o universitari. (1345);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati. (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Valutazione del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri. (1465);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero. (1509);

PERRONE: Modificazione aggiuntiva all'articolo 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relativo ai requisiti di ammissione al concorso per assistenti ospedalieri. (1540);

Senatori DAL CANTON MARIA PIA, SAMMARTINO e ROSA: Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali d'idoneità per sanitari ospedalieri. (*Approvata dal Senato*) (1797);

IANNIELLO: Modifica dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernenti le condizioni di ammissibilità ai concorsi per sanitari ospedalieri. (1929);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Equiparazione al servizio di ruolo del servizio prestato da dipendenti di farmacie non direttamente gestite da enti ospedalieri (2140);

FRASCA ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324);

FIORET ed altri: Sistemazione del personale ospedaliero incaricato (2622);

— (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Giovedì 28 febbraio, ore 9,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO.

Audizione del professor Salvatore D'Albergo, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Pisa.

(Presso il Senato della Repubblica).

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Giovedì 28 febbraio, ore 10.

(Presso il Senato della Repubblica).

**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.**

Venerdì 1° marzo, ore 9.

**VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)**

Mercoledì 6 marzo, ore 9,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 1005, 4, 101, 144, 191, 228, 244, 398, 893, 1526, concernenti l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito.

Mercoledì 6 marzo, ore 11.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.